



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18

del Consiglio comunale

Oggetto: **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. DISCIPLINA PROVVISORIA.**

Il giorno 28.01.2021 ad ore 18.14 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

Baggia Monica

Bosetti,Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi,Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Assenti: consiglieri **Fiori Francesca**

Maestranzi Dario

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Serra Nicola e Frachetti Piergiorgio

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/5 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 nn. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

richiamato l'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

richiamato inoltre l'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

visto l'art. 1, commi da 838 a 845 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

considerato l'art. 1, comma 821 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

richiamato l'art. 1, comma 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-*quater* del D.L. 30 dicembre 2019 n. 160, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

richiamato inoltre l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata Legge 160/2019;

appurato che l'istituzione di tali nuovi canoni si è inserita in un contesto temporale segnato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha impedito ai Comuni, impegnati a cercare di garantire i servizi ai cittadini, oltre che ad adottare provvedimenti di natura straordinaria e ordinaria, di portare avanti le necessarie interlocuzioni con le strutture ed i soggetti coinvolti.

preso atto che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021, né nel Decreto legge "mille proroghe";

dato atto che, in considerazione di tali richieste, ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ha ritenuto di supportare i Comuni nel passaggio ai nuovi canoni rendendo disponibili dei modelli di deliberazione e di regolamento per l'approvazione di una disciplina

provvisoria di applicazione dei medesimi canoni;

rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

dato atto che, per quanto riguarda specificatamente il Comune di Trento, i citati canoni andrebbero a sostituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

rilevato, in particolare, che il canone mercatale di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 27.12.2019 n. 160, sarà applicato ai produttori agricoli, fino all'anno 2020 assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre agli esercenti il commercio su area pubblica continuerà ad applicarsi il canone di posteggio di cui alla legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 (Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale), e relativi indirizzi attuativi, disciplinato dal Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 28 giugno 2016 n. 89 e 20 novembre 2019 n. 181;

richiamato l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

visto l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

ritenuto altresì necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppresse, salvo successivo conguaglio;

richiamato l'art. 1, comma 846 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che: "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";

dato atto che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio di pubbliche affissioni, risulta affidata, alla data del 31.12.2020, alla società I.C.A. S.r.l., come da contratto di concessione n. 1.134 rep. di data 27 giugno 2019, in scadenza il 30 giugno 2024;

ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'Ente, di affidare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 819, lettera b) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (canone legato alla diffusione dei messaggi pubblicitari), nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla sua gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

considerato, altresì, che la gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è effettuata direttamente dal Comune di Trento e che, conseguentemente, la gestione del canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (ndr canone legato all'occupazione di suolo pubblico) continuerà ad essere effettuata secondo tale modalità;

richiamata la risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze prot. n. 58258/2020 di data 18 dicembre 2020 con la quale è confermata la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone, ovvero quella collegata all'occupazione di suolo pubblico e quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari;

visto il regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, quale risulta dall'Allegato n. 1, al quale si rinvia;

dato atto che la proposta di introduzione di tale nuovo regolamento è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali e dalla Commissione permanente dei Capigruppo riunite in seduta congiunta in data 18 gennaio 2021;

preso atto che, in data 21.01.2021, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati (parere n. 1/2021);

considerato, quanto al parere del Collegio dei Revisori, che l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei revisori, dispone testualmente "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì dei canoni di natura patrimoniale;

atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie "comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Collegio dei Revisori che ha rilasciato il parere;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

– il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di procedere all'approvazione del testo regolamentare entro il 31 gennaio 2021, nel rispetto delle tempistiche disposte dall'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e altresì in considerazione della necessità di garantire quanto prima la continuità nella gestione e nella riscossione delle entrate di cui in premessa;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il "Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160", come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. DISCIPLINA PROVVISORIA.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 27 i Consiglieri Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Frchetti, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 11 i Consiglieri Bridi, Demattè, Filippin, Giuliani, Guastamacchia, Maschio, Merler, Saltori, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.

Trento, addì 28.01.2021

il Segretario generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 5 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA L. 160/2019. DISCIPLINA PROVVISORIA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 21 gennaio 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 5 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA L. 160/2019. DISCIPLINA PROVVISORIA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse Finanziarie
Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.01.2021